

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

784.106.12

del 22 dicembre 1997 (Stato 5 febbraio 2002)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 41 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997¹
sulle telecomunicazioni (LTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1²

¹ Se le tasse amministrative sono calcolate secondo il tempo impiegato, la tariffa oraria indicata comprende la quota dei costi globali imputabile all'oggetto della tassa amministrativa; questi ultimi includono, se del caso, le spese della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) e le spese dell'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) legate alla gestione delle frequenze.

² Salvo disposizioni speciali, per l'esame delle offerte l'autorità competente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria fissata per l'atto in questione. Se non è fissata alcuna tassa amministrativa specifica per un atto dell'autorità competente, quest'ultima riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria fissata per il genere o il gruppo di atti analoghi a quello in questione.³

³ Se la tassa amministrativa ammonta a una somma trascurabile, l'autorità competente può rinunciare a riscuoterla.

RU 1998 517

¹ RS 784.10

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

³ Per. introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2885).

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Fornitura di servizi di telecomunicazione⁴

Art. 1a⁵ Messa a concorso di concessioni per servizi di telecomunicazione

¹ Per l'ammissione dei richiedenti nell'ambito della messa a concorso di una concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione al miglior offerente, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti stessi, in parti uguali, una tassa amministrativa totale minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi. Per la procedura d'aggiudicazione al miglior offerente, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti ammessi, in parti uguali, una tassa amministrativa, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.

² Per il trattamento delle offerte nell'ambito della messa a concorso di una concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi. Una tassa amministrativa minima di 50 000 franchi è riscossa nell'ambito della messa a concorso di una concessione per il servizio universale (art. 3).

³ L'autorità concedente può ridurre la tassa amministrativa riscossa dal richiedente che si ritira dalla procedura prima della decisione finale d'attribuzione di una concessione.

Art. 2⁶ Concessioni per servizi di telecomunicazione

¹ Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione, l'autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 290 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.⁷

² Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

³ Per la sorveglianza della concessione per servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4–6b.

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2885).

Art. 3⁸ Concessione per il servizio universale

¹ Per il rilascio di una concessione per il servizio universale, l'autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.

² Per la sorveglianza della concessione, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 200 000 franchi. In caso di rilascio di più concessioni per il servizio universale, la tassa amministrativa annua ammonta a 100 000 franchi per concessionario, alla quale si aggiunge una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 270 franchi.

³ Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4–6b.

Art. 3a⁹ Fornitori sottoposti all'obbligo di annunciarsi

¹ Per la registrazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'annunciarsi, l'Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la modifica e l'annullamento di tale registrazione, l'Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

³ Per la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.

Art. 3b¹⁰ Decisioni d'interconnessione

Per una decisione d'interconnessione, la Commissione riscuote una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. Inoltre, le spese come ad esempio quelle di perizia, possono essere addebitate alle parti.

Art. 3c¹¹ Decisioni concernenti il diritto di coutenza

Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 LTC), l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2885).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

Sezione 2: Concessioni di radiocomunicazione¹²

Art. 4¹³ Concessioni per l'utilizzo di collegamenti in ponte radio

¹ Per il rilascio di una concessione per l'utilizzo di collegamenti in ponte radio, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 200 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi.

² Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 230 franchi. Sono fatte salve le tasse amministrative di cui al capoverso 3.

³ Per l'assegnazione o la modifica di un collegamento in ponte radio (duplex o simplex), l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa di:

- a. 200 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 150 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 50 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario, per ogni collegamento in ponte radio (duplex o simplex), le seguenti tasse amministrative mensili:

- a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.

Art. 4a¹⁴ Concessioni per le reti locali senza filo

¹ Per il rilascio di una concessione per reti locali senza filo (Wireless Local Loop, WLL), l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

² Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 250 franchi per stazione di base ma un minimo di 2000 franchi.

¹² Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 12 mag. 1999 (RU 1999 1844). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

Art. 5 Concessioni per servizi di telecomunicazione mobili e per servizi di radiochiamata¹⁵

1 ...¹⁶

² Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili o di una concessione per servizi di radiochiamata, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 300 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 300 franchi.¹⁷

³ Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 300 franchi.¹⁸

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote annualmente dai concessionari:

- a. per un servizio a livello nazionale, una tassa amministrativa di 1125 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz;
- b. per un servizio regionale, una tassa amministrativa di 225 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz.¹⁹

⁵ Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 4 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

⁶ Per un servizio di telecomunicazione mediante un sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) che funziona nella gamma delle frequenze 1880-1900 MHz, la tassa amministrativa per l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 100 franchi l'anno per stazione di base.²⁰

Art. 6²¹ Concessioni per servizi di telecomunicazione fissi via satellite

¹ Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione fissi via satellite, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 310 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 310 franchi.

² Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l'Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

Art. 6a²² Concessioni per servizi di telecomunicazione mobili via satellite

¹ Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili via satellite, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 310 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 310 franchi.

² Per la modifica e la revoca di una concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l'Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

Art. 6b²³ Concessioni per servizi di radiocomunicazione su onde corte

¹ Per il rilascio di una concessione per servizi di radiocomunicazione su onde corte, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 290 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

² Per la modifica o la revoca di una concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 110 franchi per canale attribuito.

Art. 7 Concessioni rilasciate nell'ambito della procedura di vendita all'asta

Le tasse amministrative riscosse nell'ambito di una procedura di vendita all'asta secondo l'articolo 39 capoverso 3 LTC non coprono la sorveglianza, la modifica e la revoca della concessione, l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze nonché le posizioni orbitali di satelliti.

²² Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gennaio 1998 (RU 1999 386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1999 386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

Art. 8 e 9²⁴

Art. 9a²⁵

Capitolo 3: Utilizzazione delle frequenze senza fornitura di servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale

Art. 10 Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane nonché impianti di radiodeterminazione a bordo di battelli della navigazione interna

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.²⁶

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 6 franchi.

³ Per il controllo e il controllo supplementare di un impianto del servizio radiotelefonico renano, il concessionario deve pagare una tassa di 250 franchi.

Art. 11 Impianti di ricerca persone

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.²⁷

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 3 franchi.²⁸

Art. 12 Altre concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a:

- a.²⁹ 200 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze esclusive;
- b. 150 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze comuni;
- c. 50 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze collettive.

²⁴ Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 1999

(RU **1999** 386). Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

^{1bis} La tassa amministrativa dovuta per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1. Se la concessione riguarda un collegamento senza filo (duplex o simplex), l'importo dovuto è identico all'importo della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1.³⁰

² Se un impianto di radiocomunicazione secondo il capoverso 1 è utilizzato su frequenze di diverse classi, deve essere pagata la tassa più alta.

³ La tassa mensile per un impianto di radiocomunicazione ricetrasmittente, fatte salve le tasse previste al capoverso 7, ammonta a:

- a. 9,80 franchi (area limitrofa) e a 15 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 1;
- b. 4,80 franchi (area limitrofa) e a 7,50 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 2;
- c. 2 franchi (area limitrofa) e a 3 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 3.³¹

⁴ Per un trasmettitore o un ricevitore gli importi riscossi sono pari alla metà delle tasse amministrative di cui al capoverso 3.³²

⁵ Le tasse amministrative di cui al capoverso 3 per il traffico limitrofo e il traffico discosto si distinguono nel modo seguente in funzione della potenza irradiata equivalente (ERP) del trasmettitore:

- a. area limitrofa: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 2,5 Watt, come pure le frequenze superiori a 400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 25 Watt;
- b. area discosta: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 2,5 Watt e le frequenze superiori a 400 MHz con una ERP superiore a 25 Watt.³³

⁶ Per un impianto di radiocomunicazione con una ERP inferiore o uguale a 0,25 Watt, il concessionario paga la metà delle tasse amministrative dovute per il traffico limitrofo.³⁴

⁷ La tassa amministrativa mensile per un collegamento in ponte radio (duplex o simplex), ammonta a:

- a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.³⁵

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 13 e 14³⁶**Art. 15** Concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale di durata limitata

¹ Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale della durata massima di dieci giorni, le tasse ammontano a un terzo delle tasse ordinarie.

² Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale della durata massima di venti giorni, le tasse ammontano a due terzi delle tasse ordinarie.

³ Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale di durata superiore a venti giorni, sono riscosse le tasse ordinarie.

Sezione 2: Altre utilizzazioni di frequenze**Art. 16** Concessione per radioamatori

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.³⁷

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 8 franchi.

³ Per una concessione per radioamatori limitata a tre mesi, l'Ufficio federale riscuote una tassa forfettaria unica.

Art. 17 Concessione per prove di impianti di radiocomunicazione

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 150 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 75 franchi.³⁸

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 16 franchi.³⁹

³ Per una concessione per prove di impianti di radiocomunicazione, rilasciata per valutare servizi di telecomunicazione potenziali secondo l'articolo 32 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁰ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC), si applica il sistema di calcolo delle tasse della relativa concessione di servizi.

³⁶ Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁴⁰ RS **784.102.1**

Art. 18 Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.⁴¹

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 6 franchi.

Art. 19 Radiocomunicazioni a uso generale

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 30 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 20 franchi.⁴²

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 5 franchi.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo**Art. 19a⁴³** Assoggettamento

¹ L'assoggettamento al pagamento della tassa amministrativa scade l'ultimo giorno del mese in cui:

- a. una decisione di revoca di un'attribuzione di elementi d'indirizzo passa in giudicato;
- b. degli elementi d'indirizzo sono restituiti volontariamente dal loro titolare.

² Le tasse amministrative annue riscosse anticipatamente non sono rimborsate in caso di revoca degli elementi di indirizzo giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettere b, c e d dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁴ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 19b⁴⁵ Riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo

Per la riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo in casi eccezionali in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁶ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi, se le tasse amministrative per l'attribuzione di elementi d'indirizzo calcolate conformemente alle disposizioni del presente capitolo risultano eccessive.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 386).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 386).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁴⁴ RS 784.104

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2885).

⁴⁶ RS 784.104

Art. 20⁴⁷ Indicativi

¹ Per l'attribuzione di un indicativo, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 600 franchi.

³ Per la revoca di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 21⁴⁸ Serie di numeri

¹ Per l'attribuzione di una serie di numeri, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a:

- a. 400 franchi per una serie di 1000 numeri;
- b. 200 franchi per una serie di 10 000 numeri.

³ Per la revoca di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 21a⁴⁹ Numeri individuali

¹ Per l'attribuzione di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa pari a 60 franchi.

² Per la gestione di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi.

³ Per la revoca di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 22⁵⁰ Numeri brevi

¹ Per l'attribuzione di un numero breve, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 1500 franchi.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU 2000 1100). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

³ Per la revoca di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 22a⁵¹ Codice CS

¹ Per l'attribuzione di un codice CS, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 750 franchi.

³ Per la revoca di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵²

Art. 23⁵³ DNIC⁵⁴

¹ Per l'attribuzione di un decimo di un DNIC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵⁵

² Per la gestione di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.

³ Per la revoca di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵⁶

Art. 24 Nomi ADMD

¹ Per l'attribuzione di un nome ADMD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵⁷

² Per la gestione di un nome ADMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 500 franchi.

³ Per la revoca di un nome ADMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵⁸

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2885).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁵⁴ I termini e le abbreviazioni utilizzati in questo capitolo sono spiegati nell'allegato all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS **784.104**).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 25 Nomi PRMD

¹ Per l'attribuzione di un nome PRMD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁵⁹

² Per la gestione di un nome PRMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un nome PRMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶⁰

Art. 26 Nomi RDN

¹ Per l'attribuzione di un nome RDN, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶¹

² Per la gestione di un nome RDN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un nome RDN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶²

Art. 27 Indirizzi NSAP

¹ Per l'attribuzione di un indirizzo NSAP, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶³

² Per la gestione di un indirizzo NSAP, esso riscuote dal richiedente una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un indirizzo NSAP, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶⁴

Art. 28⁶⁵ ICD

¹ Per l'attribuzione di un ICD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la revoca di un ICD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 29 Object identifier

¹ Per l'attribuzione di un identificateur d'objet, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶⁶

² Per la gestione di un object identifier, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un identificateur d'objet, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁶⁷

Art. 30⁶⁸ IIN

¹ Per l'attribuzione di un IIN, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la revoca di un IIN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 31⁶⁹ ISPC

¹ Per l'attribuzione di un ISPC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 750 franchi.

³ Per la revoca di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 32 NSPC

¹ Per l'attribuzione di un NSPC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷⁰

² Per la gestione di un NSPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³ Per la revoca di un NSPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷¹

Art. 32a⁷² MNC

¹ Per l'attribuzione di un MNC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷³

² Per la gestione di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷⁴

Art. 32b⁷⁵ Codice Interlock CUG

¹ Per l'attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷⁶

² Per la gestione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁷⁷

Art. 32c⁷⁸ T-MNC

¹ Per l'attribuzione di un T-MNC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per la gestione di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2885).

Art. 32^{d79} Atti in relazione alla delega di compiti in materia di gestione d'elementi d'indirizzo

¹ Per l'ammissione dei richiedenti nell'ambito della messa a concorso di un compito delegato mediante aggiudicazione al miglior offerente, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. Per la procedura d'aggiudicazione al miglior offerente, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti ammessi, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo le spese effettive e il tempo impiegato, in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

² Per il trattamento delle offerte nell'ambito della messa a concorso di un compito delegato mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo i costi effettivi e il tempo impiegato, in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

³ L'Ufficio federale può ridurre la tassa amministrativa riscossa da un richiedente che si ritira dalla procedura prima della decisione finale d'attribuzione di un compito in materia di gestione d'elementi d'indirizzo.

⁴ Per il trattamento di una domanda che non soddisfa le condizioni per l'assunzione di un compito delegato, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato, in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁵ Per il rilascio di un'autorizzazione o la conclusione di un contratto che permettono di assumere un compito delegato, così come per la modifica di tale autorizzazione o di tale contratto, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato, in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁶ Per la sorveglianza dei compiti delegati, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa annua minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

⁷ Per la revoca di un'autorizzazione o la disdetta di un contratto che permettono di assumere un compito delegato, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato, in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 33 Codice del fabbricante

¹ Per l'attribuzione di un codice del fabbricante, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸⁰

² Per la gestione di un codice del fabbricante, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 211).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

³ Per la revoca di un codice del fabbricante, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸¹

Art. 34⁸² Codice di esercente

¹ Per l'attribuzione di un codice di esercente, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸³

² Per la gestione di un codice di esercente, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un codice di esercente, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸⁴

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione

Art. 35⁸⁵ Omologazione di impianti di telecomunicazione

¹ Per l'omologazione di un impianto di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 720 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

² Per la modifica dell'omologazione di un impianto di telecomunicazione, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

³ Per la revoca dell'omologazione di un impianto di telecomunicazione, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 36⁸⁶ Notifica degli impianti di radiocomunicazione

Per la notifica di un impianto di radiocomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dall'autore della notifica una tassa amministrativa minima di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 37 Modifica di un contrassegno

Per la modifica di un contrassegno di impianti di telecomunicazione omologati, l'Ufficio federale riscuote dal titolare dell'omologazione una tassa amministrativa di 250 franchi.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 38⁸⁷ Autorizzazione di prova

Per l'autorizzazione di installazione e di esercizio di un impianto collegato per filo a scopo di prova tecnica, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 39⁸⁸ Annuncio di fiere specializzate

Per la registrazione dell'annuncio di una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo sono oggetto di dimostrazioni, l'Ufficio federale riscuote dall'organizzatore della fiera una tassa amministrativa minima di 120 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 40⁸⁹ Perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione

Per una perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 480 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 41⁹⁰ Controllo ulteriore

¹ Se il controllo ulteriore stabilisce che l'impianto di telecomunicazione non è conforme alle esigenze di cui agli articoli 3b, 5, 5a e 26 OIT, l'Ufficio federale riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 240 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

² Se il controllo ulteriore stabilisce che l'impianto di telecomunicazione non è conforme, esso riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 480 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi, per l'esame della conformità e la decisione di non conformità. È fatto salvo l'articolo 45b.

Art. 42⁹¹ Decisione in vista dell'eliminazione delle interferenze

Per una decisione in vista dell'eliminazione delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, l'Ufficio federale riscuote dall'esercente dell'impianto di telecomunicazione che è all'origine dell'interferenza una tassa amministrativa minima di 560 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 280 franchi.

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

Art. 43⁹² Partecipazione alla valutazione di domande di accreditamento

Per le perizie svolte nell'ambito della valutazione delle domande di accreditamento, l'Ufficio federale riscuote dal Servizio d'accREDITAMENTO svizzero una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 44⁹³ Determinazione delle serie di prove radio essenziali

Per la determinazione delle serie di prove radio essenziali nell'ambito della procedura del controllo di fabbricazione interno, e per le prove specifiche, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 44^a94 Esame del dossier tecnico di fabbricazione

Per l'esame del dossier tecnico di fabbricazione, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Art. 45⁹⁵ Certificato di garanzia qualità totale

Per il rilascio di un certificato di garanzia qualità totale, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 240 franchi.

Capitolo 5a:⁹⁶ Informazioni e altri compiti amministrativi**Art. 45^a97** Informazioni e altre prestazioni dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale può riscuotere tasse amministrative, calcolate secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 220 franchi, per:

- a. la redazione di pareri legali e la fornitura d'informazioni giuridiche;
- b. la fornitura d'informazioni economiche o tecniche;
- c. la messa a disposizione e la riproduzione di risultati statistici;
- d. altri atti amministrativi, in particolare concernenti la consultazione di documenti, l'obbligo d'informazione giusta l'articolo 13 LTC e l'eventuale lavoro supplementare in relazione all'articolo 59 LTC.

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

² Se le informazioni comportano un carico rilevante di lavoro, l'Ufficio federale informa anticipatamente il richiedente circa l'ammontare approssimativo della tassa.

³ Se la tassa amministrativa è a carico di più persone, esse ne rispondono solidalmente.

⁴ Le autorità della Confederazione e, in caso di reciprocità, dei Cantoni e dei Comuni sono esonerate dal pagamento della tassa amministrativa di cui al capoverso 1 se la prestazione è destinata a un loro proprio uso.

Art. 45^b⁹⁸ Provvedimenti e sanzioni amministrative

¹ Qualora adottati provvedimenti o sanzioni amministrative, l'autorità competente riscuote dal trasgressore una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 230 franchi.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 46 Esecuzione e delega

¹ L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Esso fissa le tasse per:

- a. la consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione (art. 42 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁹⁹ sui servizi di telecomunicazione);
- b. i costi derivanti dagli accertamenti necessari a stabilire la causa delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni e nella radiodiffusione (art. 16 capoverso 2 OGC¹⁰⁰);
- c. gli esami per operatore delle radiocomunicazioni;
- d. i costi derivanti dal mancato invio da parte del concessionario delle indicazioni necessarie per il calcolo della tassa (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997¹⁰¹ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);
- e. il rilascio di documenti stampati, come ad esempio prescrizioni tecniche e amministrative, liste di impianti di telecomunicazione o annuari di radioamatori (art. 31 cpv. 1 OGC).

Art. 47 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFTCE del 17 settembre 1993¹⁰² sugli impianti d'utente è abrogata.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁹⁹ [RU 1997 2833, 2000 1044. RU 2001 2759 art. 83]. Vedi ora l'O del 31 ott. 2001 (RS 784.101.1).

¹⁰⁰ RS 784.102.1

¹⁰¹ RS 784.106

¹⁰² [RU 1993 2796, 1995 5504]

Art. 48 Disposizioni transitorie

L'autorità competente può riscuotere acconti per un massimo di due anni al posto della tassa amministrativa. Dopo aver fissato definitivamente la tassa amministrativa dovuta, esso computa gli acconti e richiede o rimborsa il saldo rimanente.

Art. 49 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

